

**TRIBUNALE DI NUORO**

**- Sez. Lavoro -**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza per la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

I sig.ri **Barca Monserrata** nata a Nuoro il 02.03.1971 C.F.: BRCMSR71C42F979T, **Barigazzi Maria Laura** nata a Cagliari il 20.10.1976 C.F.: BRGMLR76R60B354V, **Bayona Buitrago Elkin Giovanni** nata a Bogotà l'11.09.1976 C.F.: BYNLNG76P11Z604B, **Boeddu Ilaria** nata a Faido il 03.12.1967 C.F.: BDDLRI67T43Z133P, **Boi Anna Franca** nata a Sassari il 24.01.1972 C.F.: BOINFR72A64I452I, **Cadalanu Roberta** nata a Nuoro il 09.06.1961 C.F.: CDLRRT61H49F979M, **Calvisi Francesca** nata a Posada il 03.08.1961 C.F.: CLVFNC61M43G929S, **Carta Maria Giovanna** nata a Nuoro il 24.06.1970 C.F.: CRTMGV70H64F979F, **Carta Teresa** nata a Perdasdefogu il 06.01.1980 C.F.: CRTTRS80A46G445W, **Catte Marco** nato a Nuoro il 20.05.1974 C.F.: CTTMRC74E20F979R, **Coccone Giuseppina** nata a Orune il 04.10.1967 C.F.: CCCGPP67R44G147C, **Colomo Maria Gavina** nata a Nuoro il 12.02.1978 C.F.: CLMMGV78B52F979P, **Corda Giampaolo** nato a Nuoro il 18.06.1970 C.F.: CRDGPL70H58F979F, **Cossu Graziella** nata a Silanus il 24.03.1965 C.F.: CSSGZL65C64I730O, **Cucca Teresa**, nata a Nuoro il 27.03.1971 C.F.: CCCTRS73M69F979U, **Dalu Monica** nata a Orosei il 27.03.1971 C.F.: DLAMNC71C67G119X, **Delussu Daniela** nata a Nuoro il 24.07.1978 C.F.: DLSMNL78L64F979P, **Denti Roberta** nata a Villamassargia il 20.08.1978 C.F.: DNTRRT78M50L968C, **Deriu Maria Cristina** nata a Nuoro il 24.03.1966 C.F.: DREMCR66C64F979G, **Deriu Tonina** nata a Sassari il 03.02.1976 C.F.: DRETNN76B43I452Q, **Gattu Stefania** nata a Ozieri il 31.05.1977 C.F.: GTTFSN77E71G203U, **Guiso Natalino** nato a Nuoro il 04.03.1969 C.F.: GSUNLN69C04F979P, **Ingresso Margherita** nata a Nuoro il 29.03.1971 C.F.: NGRMGH71C69F979Q, **Lai Raimondo** nato a Siniscola il 09.12.1969 C.F.:



LAIRND69T09I751W, **Lapia Maria Pina** nata a Nuoro il 09.04.1972 C.F.:  
 LPAMPN72D49F979X, **Marteddu Paolo Giuseppe** nato a Nuoro il 22.05.1971 C.F.:  
 MRTPGS71E22F979D, **Massaiu Anna Franca** nata a Orune il 22.07.1967 C.F.:  
 MSSNFR67L62G147Z, **Melis Maria Gabriella** nata a Nuoro il 17.01.1972 C.F.:  
 MLSMGB72A57F979J, **Melis Paola** nata a Siniscola il 14.06.1969 C.F.: MLSPLA69H54I751P,  
**Mesina Cornelio** nato a Urzulei il 14.05.1961 C.F.: MSNCNL61E14L506H, **Mesina Francesca**  
 nata a Urzulei il 23.03.1964 C.F.: MSNFNC64C63L506D, **Monni Serafina** nata a Nuoro il  
 16.02.1963 C.F.: MNNSFN73B56F979H, **Morelli William** nato a Nuoro il 12.10.1975 C.F.:  
 MRLWLM75R12F979L, **Morittu Pasqualina** nata a Silanus il 26.09.1967 C.F.:  
 MRTPQL67P66I730A, **Murellu Adelina** nata a Oristano il 06.10.1968 C.F.:  
 MRLDLN68R46G113T, **Murgia Maria Antonietta** nata a Lula il 18.07.1967 C.F.:  
 MRGMNT67L58E736I, **Nolis Salvatore** nato a Fonni il 15.03.1972 C.F.: NLSSVT72C15D665J,  
**Oggiano Efisio** nato a Nuoro il 31.05.1977 C.F.: GGNFSE77E31F979W, **Pala Sandro** nato a  
 Nuoro il 16.11.1963 C.F.: PLASDR63S16F979B, **Pessei Antonina** nata a Orosei il 02.04.1959  
 C.F.: PSSNNN59D42G119P, **Pinna Gianfranco** nato a Bolotana il 07.03.1960 C.F.:  
 PNNGFR60C07A948X, **Pinna Salvatora** nata a Orotelli il 14.09.1974 C.F.:  
 PNNSVT74P54G120A, **Pourroy Sophie** nata a Chene-Bougeries il 04.11.1965 C.F.:  
 PRRSPH65S44Z133G, **Rocca Lussorietta** nata a Nuoro il 31.12.1974 C.F.:  
 RCCLSR74T71F979V, **Sanna Margherita** nata a Orune il 30.10.1967 C.F.:  
 SNNMGH67R70G147O, **Sanna Mariella** nata a Nuoro il 14.11.1977 C.F.:  
 SNNMLL77S54F979U, **Sechi Maria Caterina** nata a Nuoro il 22.02.1964 C.F.:  
 SCCNMCT64B62F979J, **Seddone Luana** nata a Nuoro l'08.08.1969 C.F.:  
 SDDLNU69M48F979K, **Serra Cristian** nato a Nuoro il 20.07.1971 C.F.: SRRCST71L20F979T,  
**Siotto Luciana** nata a Nuoro il 30.12.1967 C.F.: STTLCN67T70F979Q, **Todde Michelina** nata



a Olbia l'11.02.1963 C.F.: TDDMHL63B51G015E, **Vedele Antonella** nata a Galtellì il 01.08.1976 C.F.: VDLNNL76M41D888Z, **Visconti Vincenzo** nata a Trapani il 03.07.1966 C.F.: VSCVCN66L03L331V, **Zizi Antonella Francesca Giovanna** nata a Nuoro il 20.03.1964 C.F.: ZZINNL64C60F979O tutti elettivamente domiciliati a Nuoro, in Via Salvatore Farina n. 5 presso lo Studio dell'Avv. Andrea Viglino (C.F.: VGL NDR 75C19 F979E), che li rappresenta e difende come da procure in calce al presente atto,

- ricorrenti -

**contro**

il **Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo legale rappresentante p.t.,  
l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del suo legale rappresentante p.t.  
l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ambito Territoriale di Nuoro**, in persona del suo legale rappresentante p.t.

- resistenti -

**e nei confronti di**

tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento dei 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso A012, A013, A029, A030, A031, A032, A033, A038, A043, A046, A047, A048, A049, A050, A051, A052, A055, A057, A060, A061, A246, A345, A346, C033, A290;

- controinteressati -

\*\*\*

1) Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti precari che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento, ciascuno nella propria materia, frequentando i Percorsi Abilitanti Speciali (*inde* PAS) e/o i Tirocini Formativi Attivi (*inde* TFA) (docc. nn. 1-54).



2) Con il D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, il D.M. n. 325/2015 venivano aggiornate le Graduatoria ad Esaurimento (*inde* GAE) per il triennio 2014/2017 che tuttavia non consentivano l'inserimento di nuovi aspiranti ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi fosse già inserito.

3) Ciò nonostante, i ricorrenti inoltravano in formato cartaceo, domanda e/o istanza diffida di inserimento in GAE per rappresentare l'interesse all'inserimento nonché il possesso del titolo di abilitazione

Le domande presentate in formato cartaceo peraltro nei termini di cui al DM n. 235\_2014 venivano però rigettate con decreto dall'Ambito Territoriale di Nuoro mentre le domande presentate in forma di diffida (relative a 3 ricorrenti) non ottenevano risposta in ossequio alla circolare emessa e diffusa dal Miur secondo cui potevano essere inseriti in GAE solo coloro che fossero destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli (docc. nn. 55-108).

4) L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di accertare il diritto dei ricorrenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, ad essere inseriti nelle GAE dalle quali si attingono non solo il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, ma anche i posti disponibili per le supplenze annuali (contratti al 31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (contratti al 30 giugno).

\*\*\*

#### **A) L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E DI ABILITAZIONE DEI DOCENTI.**

Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n. 297/1994 (TU in materia scolastica) così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli appena richiamati prevedono che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei



concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie Permanenti (GP).

Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Al tempo in cui è entrata in vigore la predetta legge n. 124/1999 il sistema di abilitazione vigente prevedeva la frequentazione delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento Secondario (denominate SSIS) introdotte con la Legge n. 341/1990 i cui corsi di formazione erano attivati dagli Atenei Universitari e duravano circa due anni.

Per accedere ai corsi era necessario superare una dura preselezione, pagare una retta piuttosto elevata, frequentare le lezioni e superare l'esame finale abilitante all'insegnamento a tutti gli effetti.

Con il titolo così conseguito i docenti potevano presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Permanenti allora in vigore ed aspirare anche per tale via, oltre a quella concorsuale, ad essere assunti a tempo indeterminato.

Con la Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti annualmente aggiornabili venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era precluso ogni nuovo inserimento.

In realtà, la asserita chiusura delle predette Graduatorie è più teorica che effettiva.

La stessa Finanziaria del 2007 infatti faceva salvi gli inserimenti in GAE a favore di tutti i docenti che, all'atto della loro chiusura, frequentavano le SSIS ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno. In altre parole, nonostante la Legge avesse chiuso teoricamente l'ingresso nelle GAE è la Legge stessa a prevedere una (prima) eccezione facendo salve le



posizioni dei docenti che avessero iniziato il Corso abilitante prima della trasformazione delle GP.

Ma vi è di più.

Nell'anno accademico 2007/2008 il Miur ha attivato nuovi corsi di formazione tra cui il IX (ed ultimo) ciclo di abilitazione presso le SSIS ancora attive almeno fino alla Legge n. 133/2008 che di lì a poco ne avrebbe previsto la soppressione.

Anche in questo caso il Legislatore, per evitare che l'abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura delle GAE, interveniva con la Legge n. 169/2008 (art. 5 *bis*) introducendo una seconda eccezione e facendo salvi gli inserimenti nelle GAE dei predetti docenti.

La Legge appena richiamata non solo dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando **corsi attivati dopo** la chiusura delle GAE stesse, ma costituisce una abrogazione implicita e/o comunque un superamento della Legge Finanziaria 2007 nella parte in cui fa ritenere che le GAE siano da ritenersi definitivamente chiuse.

A ben guardare infatti, i docenti che la Legge n. 169/2008 tutela, garantendo loro l'ingresso in GAE, sono docenti, al pari degli odierni ricorrenti, che hanno ottenuto il titolo frequentando corsi di abilitazione attivati dopo la trasformazione delle GP in GAE e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Quanto detto è altresì acclarato dalla riforma del sistema di abilitazione introdotto con la Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ed attuata dal DM n. 249/2010, che ha sostituito le SSIS con gli attuali TFA e PAS.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e il Percorso Abilitante Speciale (PAS) sono dunque le nuove modalità di abilitazione all'insegnamento introdotti con decorrenza dal 2011.



Tutti i docenti che oggi intendono abilitarsi devono percorrere uno dei due sistemi formativi frequentando i corsi che sono attivati dagli Atenei Universitari e che, al pari delle sopresse SSIS, richiedono il superamento di una dura preselezione, il pagamento di una retta di circa € 2.500,00 e il superamento di un esame finale anch'esso abilitante a tutti gli effetti.

Considerato inoltre che le varie Università hanno attivato i corsi solo in alcune determinate materie, molti docenti hanno dovuto cercare tra le varie università italiane quelle che avevano attivato il corso a cui erano interessati con la conseguenza che molti hanno dovuto iscriversi ad università di altre città sostenendo ulteriori costi per i trasferimenti e pernottamenti.

A ogni buon conto, nessun dubbio sussiste sul fatto che i titoli conseguiti dai ricorrenti frequentando i PAS e i TFA abbiano lo stesso valore di quelli conseguiti con il vecchio sistema (SSIS) dai docenti che dipoi sono stati inseriti in GAE.

In tanto perché la Finanziaria 2008 e il D.M. n. 249/2015 (che hanno sostituito le SSIS con PAS e TFA), non distinguono in alcun modo, e non potrebbero fare altrimenti, tra valore abilitante conseguito con un sistema o con l'altro.

Inoltre perché i docenti che hanno frequentato l'ultimo corso delle SSIS (soppresso durante la frequentazione), hanno poi terminato il corso stesso come TFA ed ottenuto, formalmente, l'abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo.

Da quanto rilevato appare evidente che tra il sistema di abilitazione costituito dalle sopresse SSIS ed il nuovo costituito da PAS e TFA non esiste soluzione di continuità e che il titolo di abilitazione acquisito oggi tramite i nuovi percorsi formativi hanno lo stesso valore abilitante del primo.

Quanto detto è di particolare importanza ove solo si consideri che sia la Legge Finanziaria 2007 sia la Legge n. 169/2008 hanno consentito a tutti i docenti abilitati tramite SSIS ad



inserirsi nelle GAE anche dopo la chiusura di queste ultime. Facoltà che invece viene negata ai ricorrenti dall'art. 9 del DM n. 235/2014 di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e dell'art. 4 del recente DM n. 326/2015 che non consentono nuovi inserimenti e che prevedono la presentazione della domanda esclusivamente via WEB tramite il sito istituzionale del Miur che tuttavia, non riconoscendo il valore abilitante del titolo conseguito dai ricorrenti, non consente loro nessun invio.

**B) ILLEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR E DEI PROPRI DECRETI.**

1) Dalla ricostruzione appena effettuata emerge chiaramente come il comportamento del Miur che nega con i propri Decreti l'inserimento in GAE agli odierni ricorrenti sia del tutto illegittimo in quanto determina una evidente discriminazione tra questi ultimi e i docenti che invece sono stati inseriti in GAE anche dopo la loro chiusura, in virtù di un titolo avente lo stesso valore abilitante.

In particolare è palese la violazione dei principi previsti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione che garantiscono il diritto dei ricorrenti di accedere al Pubblico Impiego a condizioni di eguaglianza e parità.

In altre parole, tutti gli odierni ricorrenti che hanno con sacrificio conseguito il titolo di abilitazione hanno il diritto soggettivo costituzionalmente garantito di poter accedere al P.I. alle stesse condizioni cui possono accedere i docenti che si sono abilitati prima di loro e ai quali sia la Finanziaria 2007, sia la Legge n. 169/2008 hanno riconosciuto il diritto ad essere inseriti nelle GAE.

Il mancato accesso alle predette Graduatorie determina la illegittima chiusura di uno dei due canali di accesso al P.I. previsto dal T.U. in materia scolastica secondo cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE.





Se a quanto detto aggiungiamo il fatto che l'altro canale di assunzioni costituito dalla partecipazione ai concorsi è in pratica congelato dal Miur che li ha banditi solo nel 1999 e nel 2012, la possibilità concreta di accedere al ruolo da parte dei ricorrenti è nulla con conseguente condanna ad una condizione di precariato perenne.

Da ciò si comprende bene quindi che il mancato inserimento nelle GAE causa anche la violazione del diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione posto che le Graduatorie non solo sono condizione per accedere al ruolo, ma anche per ottenere le supplenze annuali e al termine delle attività didattiche.

2) Il diritto rivendicato dai ricorrenti è altresì confermato dalla *ratio* della Fin. 2007 che infatti trasforma le GP in Graduatorie ad esaurimento solo per risolvere il fenomeno del precariato storico, in vista di una riforma del sistema di abilitazione e quindi di accesso al ruolo, che privilegiasse la formazione professionale dei docenti.

Alla pretesa chiusura delle GAE pertanto avrebbe dovuto coerentemente seguire, in ipotesi, la soppressione del canale di assunzioni costituito dalle GAE stesse al fine di realizzare, come peraltro il Miur tenta di fare, le assunzioni a tempo indeterminato solo per via concorsuale.

Se dunque il Legislatore avesse abrogato il T.U. in materia scolastica nella parte in cui prevede che le assunzioni avvengono per il 50% anche attingendo dalle GAE, facendo ovviamente salvi i docenti già inseriti, avrebbe dato il via ad un nuovo sistema di accesso al P.I.

In questo modo i docenti venuti dopo la riforma avrebbero deciso liberamente se iscriversi ai corsi abilitanti non per inserirsi nelle GAE, come è stato loro rappresentato, ma unicamente per migliorarsi professionalmente e per ottenere un punteggio più alto da spendere, eventualmente, in sede concorsuale.



Ma quanto appena descritto non si è in alcun modo verificato ed essendo il canale di assunzioni costituito dalle GAE attualmente in vigore, deve necessariamente essere accessibile a tutti i docenti che si trovano nelle stesse condizioni soggettive e di fatto di chi è stato inserito in passato solo in virtù di un fattore temporale favorevole.

Al riguardo, con sentenza n. 5671/2008 il CDS ha confermato che non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto ed ottenuto l'abilitazione.

Se dunque, da un lato, il Miur chiede l'abilitazione ai ricorrenti al fine di migliorare la proprie capacità professionali e poter partecipare alle assunzioni in ruolo, dall'altro deve essere consentito loro di poter accedere ad entrambi i canali di assunzioni previsti per legge (concorso e GAE) onde evitare la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione secondo cui ripetesi, possono accedere al P.I. tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza e parità di trattamento.

Nel caso che ci occupa, invece, nonostante i ricorrenti siano in possesso degli stessi requisiti che hanno consentito l'inserimento di nuovi docenti anche dopo la loro asserita chiusura, è loro precluso ogni ingresso e quindi la possibilità di accedere al P.I. a condizioni di parità.

**3)** Anche la Legge n. 169/2008 ci consente di ritenere che la Finanziaria 2007 non abbia voluto chiudere le GAE definitivamente o che comunque tale pretesa chiusura possa ritenersi abrogata e/o superata dalla possibilità di inserirsi in GAE anche da parte dei docenti che si sono abilitati dopo la loro trasformazione.

In ogni caso, anche se così non si ritenesse, non è chi non veda come il diritto in essa previsto possa essere applicato in via analogica anche agli odierni ricorrenti in quanto, ripetesi, si trovano nella medesima situazione sostanziale e di fatto dei docenti cui la legge direttamente si riferiva.



Appare evidente l'illegittimità e la violazione del diritto dei comparenti ancor più laddove si consideri che lo stesso è negato da Decreti Ministeriali che, nella gerarchia delle fonti, occupano un rango certamente inferiore alla Costituzione e alle Leggi sopra richiamate.

4) Il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti in GAE è inoltre confermato dalla normativa comunitaria.

In particolare la Direttiva Europea n. 70/99, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stata recepita con il Dlg. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-quater prevede che *"Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi **ha diritto di precedenza**, (...), **nelle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine"*.

In altre parole i docenti con almeno sei mesi di servizio, pur avendo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in virtù delle richiamata disposizione, sono illegittimamente esclusi da ogni assunzione in quanto viene loro precluso l'accesso al canale di assunzioni costituito dalle Graduatorie ad esaurimento.

Ciò comporta una grave violazione dei principi della Direttiva stessa, oltre che delle Legge di recepimento, secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola mentre quello a tempo determinato l'eccezione.

Inoltre, secondo la Direttiva n. 36/2005, recepita con il Dlg. n. 206/2007, per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

Il fine della Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, e la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa.



Ebbene, tale qualifica professionale, di cui sono chiaramente in possesso i ricorrenti, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione e quindi alle GAE.

Gli odierni ricorrenti pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea sono stati inseriti in GAE, devono avere la stessa possibilità, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento.

Se infatti i medesimi facessero valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo potrebbero tranquillamente accedere alla professione di insegnante che invece, viene paradossalmente negata proprio dallo Stato di appartenenza.

Inoltre, l'art. 3, comma 3 della citata Direttiva, nell'assimilare a *“un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro”*, equipara una esperienza professionale di tre anni ad un titolo formativo abilitante, anch'esso sufficiente a consentire l'accesso al ruolo da parte dei ricorrenti.

Il DM impugnato invece, nel negare l'accesso al ruolo precludendo l'inserimento in GAE ai ricorrenti in possesso dei tre anni di esperienza professionale contrasta ancora una volta con le norme comunitarie e con il principio di uguaglianza dei cui all'art. 3 della Costituzione, perché determina una evidente discriminazione tra docenti europei e docenti italiani in possesso dei medesimi titoli e requisiti per poter insegnare. La discriminazione è ancor più evidente ove si consideri che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento all'Estero, magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza nessuna esperienza all'insegnamento, sono stati inseriti in GAE a pieno titolo con il D.M. n. 572/13 emanato il 27 giugno 2013, e potranno partecipare alle assunzioni anche con requisiti inferiori a quelli posseduti dai ricorrenti che sono tenuti fuori dalle GAE.



Ciò che nella specie consente anche di rilevare la violazione del principio di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 delle Costituzioni perché in questo modo viene così impedita la migliore utilizzazione di soggetti che hanno dimostrato di essere qualificati all'insegnamento più dei colleghi inseriti in GAE, e di possedere quindi i requisiti richiesti dal Miur ma dallo stesso disattesi, per insegnare (TAR Catania, ordin. n. 275/29.06.2005).

Pertanto, una volta accertato che secondo le Direttive citate i ricorrenti sono in possesso, quantomeno al pari dei docenti abilitati all'estero, di valida qualifica professionale o del servizio richiesto avente di per sé valore di titolo abilitante, ne deriva che non può essere ammessa alcuna disparità di trattamento sul piano giuridico tra le due categorie.

Da ciò inevitabilmente discende che i comparenti, in virtù della tutela che ricevono anche a livello comunitario, hanno pienamente diritto di essere inseriti nelle GAE al fine di poter partecipare, *ex artt.* 3, 51, 97 Costituzione, alle assunzioni nel P.I. a condizioni di eguaglianza. Anche la recente giurisprudenza ha riconosciuto il diritto vantato dai ricorrenti.

In particolare si richiama l'ordinanza del CDS n. 5878/2014 che riconosce ai docenti abilitati all'insegnamento nella Scuola di istruzione secondario di primo e secondo grado, che hanno conseguito il titolo con il TFA I° ciclo, il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Dello stesso tenore è la recente Ordinanza cautelare n. 2530 del 10.06.2015, nonché i Decreti Monocratici n. 3421, 3423, 3424, 3426 con i quali il CDS ha disposto l'inserimento con riserva nelle GAE di alcuni docenti abilitati PAS e TFA, sulla motivazione che, avendo superato le prove d'esame dei PAS, di cui al DM 58/2013, hanno conseguito il titolo abilitante per una specifica classe di abilitazione in base al titolo di studio da ciascuno posseduto. Questa Ordinanza sancisce, in maniera inequivoca, il diritto dei Docenti abilitati PAS/TFA all'inserimento nella III fascia delle GAE.



Si segnala in senso favorevole anche l'Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 26.01.2015 che ha equiparato gli abilitati TFA ai vecchi SSIS, stabilendo anche per i primi il diritto all'inserimento nella III fascia delle GAE nonché la sentenza del Tribunale di Terni n. 2273 del 08.07.2015, con la quale è stato disposto l'inserimento a pieno titolo nelle GAE dei docenti abilitati con i PAS (docc. nn. 109-112).

### **C) SUI DANNI SUBITI PER L'ILLEGITTIMO COMPORTAMENTO DEL MIUR**

Il comportamento del MIUR che, dunque, vieta ai comparenti la possibilità di accedere al ruolo negando di fatto la possibilità di entrare nell'unico canale di assunzioni a tempo indeterminato realmente attivo, determina ai ricorrenti gravi danni sia di natura patrimoniale sia non patrimoniale.

In effetti, l'ingresso nelle GAE, consentirebbe ai comparenti di essere assunti a tempo indeterminato posto che il piano di assunzioni di 150.000 unità di cui alla Legge n. 107/2015 già avviato verrà proseguito anche il prossimo anno.

Le immissioni in ruolo infatti avvengono ogni qualvolta il titolare di una cattedra o posto va in pensione o viene meno e si rende necessaria la sua sostituzione con un docente inserito in GAE.

\*\*\*

Alla luce delle superiori considerazioni non è chi non veda la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad accedere in GAE e partecipare alle assunzioni in ruolo.

E' infatti acclarato che 1) La Costituzione e la normativa europea garantiscono e tutelano il diritto di accesso al P.I. a tutti i cittadini a condizioni di eguaglianza; 2) La Fin. 2007 ha consentito ai docenti che frequentavano il corso abilitante di inserirsi nelle GAE; 3) La Legge 169/2008 ha consentito ai docenti abilitati di inserirsi anche dopo la loro pretesa chiusura; 4) i



ricorrenti si trovano nelle stesse condizioni sostanziali e di fatto dei docenti anche comunitari che per contro sono stati inseriti e che oggi vengono assunti in ruolo.

I ricorrenti hanno pertanto diritto di essere inseriti in particolare nella TERZA fascia delle GAE riservata ai docenti che hanno, come gli odierni ricorrenti, l'abilitazione all'insegnamento.

In tal senso anche Tribunale di Terni che con sentenza n. 2273/8.7.2015, ha disposto l'inserimento a pieno titolo in GAE dei docenti abilitati con i PAS.

In caso contrario, appare evidente che oltre al danno rappresentato dalla mancata possibilità di accedere al ruolo e quindi alla stabilità della propria vita che può derivare solo da un posto di lavoro a tempo indeterminato di cui i ricorrenti hanno diritto, si aggiungerebbe anche la beffa rappresentata dai costi e sacrifici personali che i medesimi hanno dovuto sostenere per ottenere una abilitazione richiesta dal Miur per poter essere inseriti in GAE e dipoi dallo stesso non riconosciuta valida a tale effetto.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

### **concludono**

“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa disapplicazione del D.M. n. 235/2014 invero già annullato, di aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/2017 e del D.M. n. 326 del 03.06.2015 nella parte in cui non consentono ai ricorrenti di inserirsi nelle GAE medesime, nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi anche non conosciuto:

*In via principale nel merito:*



- 1) accertare e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad essere inseriti a pieno titolo nella III fascia delle GAE definitive dell'USR della Sardegna, Ambito Territoriale di Nuoro valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso, posti comuni e/o di sostegno, così come richiesto da ciascun ricorrente in base alla propria materia di insegnamento, domanda e/o istanza di inserimento, anche da ripresentare, con i punteggi a ciascuno spettanti in virtù dei titoli e servizi da ciascuno posseduti al momento dell'inserimento e, per l'effetto, condannare le Amministrazioni convenute ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire il predetto inserimento in via definitiva;
- 2) accertare e dichiarare la responsabilità del MIUR per l'illegittimo comportamento e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti, dai ricorrenti anche per perdita di *chanche*, da accertarsi in corso di causa o nella misura che verrà determinata dal Giudice.

*In via subordinata,*

- 3) nella, denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al rimborso delle somme e spese sostenute per ottenere il titolo abilitante richiesto dal Miur e dipoi dallo stesso non riconosciuto valido per l'inserimento in GAE, e per l'effetto condannare il Miur medesimo al pagamento delle medesime somme nonché del danno non patrimoniale derivante dalla predetta condotta, nella misura da accertarsi in separato giudizio.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio, queste ultime da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.

L'Avvocato Andrea Viglino dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il





procedimento *de quo* al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: andrea.viglino@pec.it o al fax 0784/36961.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il C.U. versato è di € 259,00.

Si depositano:

1-54) Copia titoli di abilitazione;

55-108) copia decreti esclusione GAE e domande/istanze di inserimento;

109-112) copia giurisprudenza.

*Salvis iuribus.*

Nuoro, 26 agosto 2015

Avv. Andrea Viglino:

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Andrea Viglino, che rappresenta, assiste e difende i ricorrenti come da procure rilasciate da separati atti e depositate unitamente al ricorso che precede,

**premesso**

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle vigenti GAE dell'Ambito Territoriale di Nuoro nelle classi di concorso delle scuole secondarie di primo e secondo grado, posti comuni e/o di sostegno;
- che la Legge n. 107/2015 prevede l'obbligo, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle predette Graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- che ciò comporta che tutti gli aspiranti inseriti nelle GAE potranno concorrere



all'assunzione in tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani e che quindi tutti i docenti già inseriti nelle GAE dei predetti Ambiti Territoriali sono potenziali controinteressati all'inserimento degli odierni ricorrenti in quanto potrebbero dai medesimi essere scavalcati;

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio anche dal CDS che con decisione n. 106/1990 ha precisato che *"(...) non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;
- che la pubblicazione sulla G.U. è certamente eccessivamente onerosa per i ricorrenti;
- che ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compreso quello telematico;
- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet;
- che anche i Tribunali Ordinari –Sez. Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"(...) l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria (...)".*



Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avvocato

**FA ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

**Voglia autorizzare**

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR.

Nuoro 26 agosto 2015.

Avv. Andrea Viglino:

